



CORTE DEI CONTI

A

SEZIONI RIUNITE IN SEDE CONSULTIVA

nell'adunanza del 28 gennaio 2021

OGGETTO: parere sullo schema di decreto legislativo, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto".

VISTA la nota prot. DAR 0020759 P-4.37.1.4.1 del 15 dicembre 2020, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di cui all'oggetto;

VISTO il decreto n. 1 del 13 gennaio 2021, con il quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato l'odierna adunanza del 28 gennaio 2021 delle Sezioni riunite in sede consultiva, in videoconferenza, per deliberare il parere richiesto;

ESAMINATI gli atti;

UDITI il relatore, Presidente di Sezione Piergiorgio Della Ventura, il rappresentante della Procura generale, V.P.G. Alessandra Pomponio, nonché i rappresentanti dell'Amministrazione, dott. Fabio Scalet e prof. avv. Antonino Ilacqua.

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli affari regionali e le Autonomie ha fatto pervenire, con nota 15 dicembre 2020, prot.3017, la richiesta di parere sullo schema di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, recante modificazioni al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, nel testo approvato dalla Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in data 30 ottobre 2020.

Nella specie, l'articolato reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto”*. Le modifiche proposte, precisa la nota di richiesta, tengono conto della preventiva interlocuzione avviata con il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ai fini di una riflessione sullo schema di norma di attuazione e del documento trasmesso in data 5 ottobre 2020 dallo stesso Consiglio di Presidenza in termini collaborativi e di compendio delle esigenze rappresentate, finalizzate all'adeguamento della composizione ed al miglioramento della funzionalità degli uffici della Corte dei conti di Trento e di Bolzano.

Lo schema presentato si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 inserisce un nuovo comma *1-bis* all'articolo 12 del citato d.P.R. n. 305 del 1988, nel quale si prevede la possibilità di assegnazione in posizione di comando, alle Sezioni giurisdizionali, alle Procure e alle Sezioni di controllo aventi sede a Bolzano e Trento, di personale appartenente alle Province autonome. Si introduce quindi, come evidenzia la nota governativa, uno strumento di collaborazione sistematica tra istituzioni, al fine di sopperire alle carenze degli organici dei citati uffici e favorire, quindi, una più efficiente funzionalità degli stessi. La programmazione delle assegnazioni – è pure precisato - viene stabilita con decreti approvati di intesa tra il Presidente della Corte dei conti e il Presidente della Regione o della Provincia autonoma di riferimento.

L'articolo 2, comma 1 dello schema proposto, mediante riformulazione del comma *1-bis* dell'articolo 17 del d.P.R. n. 305 del 1988, prevede una riforma della modalità di composizione dell'organico magistratuale, finalizzata ad un suo potenziamento attraverso l'ampliamento dei posti previsti alle tabelle A e C allegate al provvedimento normativo in esame. In particolare, lo schema di decreto legislativo propone la soppressione del

meccanismo di nomina di magistrati aggiuntivi precedentemente previsti ad integrazione delle Sezioni di controllo (ex art. 7 L. n. 131/2003), con la finalità di garantire nel contempo uno stabile potenziamento della pianta organica delle Sezioni di Trento e di Bolzano: alla nomina di due magistrati della Sezione si provvederebbe con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione dei rispettivi Consigli provinciali, con previsione di specifici requisiti di professionalità ed esperienza ai fini della nomina e si prevede che la stessa abbia effetto fino al collocamento a riposo del magistrato. Per l'assegnazione alla Sezione di prima nomina è prevista la durata massima di dieci anni.

Il medesimo articolo 2 disciplina al comma 2 le modalità di adozione delle decisioni delle Sezioni di controllo, stabilendo che nel Collegio deliberante -che deve sempre essere formato da almeno tre magistrati e almeno cinque per le Sezioni riunite - siano presenti in minoranza i magistrati nominati ai sensi del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 17, allo scopo di garantire un maggior peso decisionale ai magistrati assegnati a seguito di procedura concorsuale rispetto ai magistrati di designazione dei Consigli provinciali.

L'articolo 3 reca modifiche, rispettivamente, alle tabelle A, B, C e D allegate al d.P.R. n. 305/1988, anch'esse intervenute a seguito di richieste di potenziamento degli organici, pervenute dalle due Sezioni di controllo.

L'articolo 4, infine, al comma 1 prevede che trovi applicazione di diritto, per i consiglieri nominati ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 17 attualmente in vigore, la disciplina di cui al novellato comma 1-*bis*, cioè che la nomina abbia effetto fino al collocamento a riposo, che i consiglieri siano assegnati alla Sezione di prima nomina per un massimo di 10 anni e non possano accedere al ruolo di presidente di Sezione.

CONSIDERATO

In linea generale, va dato atto che il testo proposto effettivamente contribuisce a realizzare le esigenze di adeguamento della composizione e di migliore uffici degli uffici di Trento e di Bolzano della Corte, poste alla base dell'adozione del provvedimento normativo medesimo.

Occorre peraltro porre in rilievo, nel merito dell'articolato, alcuni aspetti che, ad avviso di queste Sezioni riunite, si appalesano meritevoli di qualche ulteriore riflessione da parte dell'Organo proponente.

Ci si riferisce, in primo luogo, all'articolo 1 del testo, che ridefinisce il meccanismo di provvista del personale amministrativo degli uffici provinciali della Corte dei conti. In

particolare, la norma prevede che alle Sezioni e alle procure possa essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia di riferimento ovvero alla Regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato.

In proposito, si richiama l'attenzione sull'ultima parte dell'articolo in esame, laddove dispone che i singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando siano disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, *“acquisito il parere del Segretario generale della Corte dei conti”*.

Al riguardo, sembrerebbe opportuna la riformulazione della norma, con la previsione che i provvedimenti in questione vengano assunti dall'ente interessato *“d'intesa con il Segretario generale”* della Corte dei conti, alla luce del principio generale posto dall'art. 1, comma 413 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (*“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”*).

Per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 2, comma 1 (il quale prevede una diversa articolazione degli organici di magistratura delle due Sezioni di controllo), il testo proposto prevede, nella dotazione organica di ciascuna Sezione di controllo, la presenza di due consiglieri di nomina esterna, caratterizzati da uno *status* e un procedimento di nomina significativamente diversi dall'attuale: mentre ora la nomina avviene ai sensi dell'art. 7, comma 8-*bis* della legge n. 231/2003, con conseguente permanenza in servizio per 5 anni, la norma in esame prevede la permanenza in servizio fino al collocamento a riposo e richiama per la procedura di nomina, anche con riguardo al possesso dei requisiti necessari, il d.P.R. n. 385 del 1977; non è invece prevista nella nuova norma un'età minima.

Sul punto, si rammenta che per le nomine da parte del governo il d.P.R. n. 385/1977 non indica alcun requisito anagrafico. Un limite minimo è invece posto dalla normativa regolamentare in materia: l'articolo 14 della Deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 novembre 2019 n. 231 prevede infatti che *“l'età minima degli aspiranti alla nomina a Consigliere della Corte dei conti, nell'ambito dell'aliquota riservata al Governo, non può essere inferiore a cinquantacinque anni, compiuti alla data di formulazione della richiesta di parere”*; analoga previsione (età minima dei nominandi fissata in 55 anni) è contenuta, per la nomina a consigliere di Stato, nella deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 1° aprile 2004.

Ciò posto, preso atto del rinvio espresso (e dinamico) operato dalla norma proposta ai requisiti di cui al d.P.R. n. 385/1977, ritiene questo Collegio che sia tuttavia opportuno, a fini di maggiore chiarezza complessiva, che venga aggiunto, dopo le parole *“requisiti previsti dall’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385”*, l’inciso *“e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza”*.

Sempre il comma 1 in questione disciplina poi le modalità di assegnazione agli uffici dei quattro nuovi consiglieri (due per ogni Sezione provinciale); si prevede, in particolare, che l’assegnazione alla Sezione di prima nomina ha la durata massima di 10 anni e che, alla scadenza, i consiglieri che non abbiano ottenuto altra assegnazione a seguito di procedura concorsuale, siano assegnati d’ufficio ad altra Sezione di controllo con carenza di organico aventi sede a Trento e a Bolzano, *“salvo quanto previsto dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752”*.

A tal proposito, una prima osservazione potrebbe riguardare il meccanismo di trasferimento dopo i primi dieci anni: non sembra chiaro se l’inciso *“i consiglieri (...) che non abbiano ottenuto altra assegnazione a seguito di procedura concorsuale”* contempra, o meno, la possibilità di trasferimento fuori regione; se così fosse, tale ipotesi non sarebbe condivisibile, tenuto conto del particolare *status* dei nuovi consiglieri. Si evidenzia, inoltre, un non perfetto coordinamento della nuova disposizione con le vigenti norme che garantiscono, ai magistrati in servizio nelle due province di Trento e di Bolzano, particolari condizioni di stabilità e di inamovibilità e, in particolare, un periodo di permanenza *minima* (e non già massima) di dieci anni nell’ufficio di prima assegnazione: ci si riferisce al già citato articolo 38 del d.P.R. n. n. 752/1976 e all’analogo art. 15, comma 4, del d.P.R. n. 305/1988 in esame.

Per evitare ogni possibile difficoltà interpretativa, appare allora necessario riformulare la seconda parte del testo della norma nei seguenti termini: *“(…) L’assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico aventi sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione.”*.

Qualche considerazione deve poi essere spesa in ordine all’articolo 3 del testo proposto, di modifica delle tabelle A, B, C e D allegate al d.P.R. n. 305/1988, riguardanti le dotazioni organiche di diritto dei magistrati e del personale amministrativo.

Nulla da osservare con riferimento alle tabelle A e C (magistrati), che aumentano il

contingente complessivo a 12 unità per ciascuna provincia, prevedendo anche la qualifica presidenziale per i vertici delle due Procure, secondo i principi di cui all'articolo 12, comma 1-*bis* del d.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile.

Per quel che riguarda invece le tabelle B e D sul personale amministrativo, si richiama l'attenzione sulla dotazione di personale dirigenziale, che la proposta sembrerebbe lasciare pressoché immutato (il contingente complessivo di 6 unità per le due sedi provinciali passerebbe a 5, venendo meno il dirigente della Procura di Bolzano).

Tale provvista di personale dirigenziale appare invero sovradimensionata e non è in linea con quello che si riscontra presso altre sedi territoriali aventi analoghe caratteristiche e carichi di lavoro omogenei (tanto è vero, è bene precisare, che i sei uffici dirigenziali attualmente previsti non sono mai stati tutti contestualmente coperti).

A tal fine, potrebbe essere mantenuta la figura dirigenziale presso i soli Servizi di supporto alle rispettive Sezioni di controllo, specificandone la funzione propria di SAUR ad essi intestata secondo le vigenti norme regolamentari; tale riduzione della dotazione organica di diritto del personale dirigenziale da destinare alle due sedi provinciali dovrebbe avvenire nell'invarianza della vigente pianta organica complessiva della Dirigenza.

Nessuna osservazione, da ultimo, sulla norma transitoria di cui all'articolo 4.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere delle Sezioni riunite.

Il Relatore

Piergiorgio Della Ventura
Firmato digitalmente

Il Presidente

Guido Carlino
Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria in data 1° febbraio 2021.

Il Direttore della Segreteria

Maria Laura Iorio
Firmato digitalmente